



AOOCRT Protocollo n.0007618/27-05-2025



LEX 11  
15 1515  
2.17.1

**Firenze, 20 maggio 2025**

**Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale**

**SEDE**

### **Interrogazione Scritta**

**(ai sensi dell'art. 174 del regolamento interno)**

**Oggetto: in merito al mancato accesso alla quota sanitaria per anziani non autosufficienti in RSA e all'impatto sulle famiglie toscane.**

### **I sottoscritti Consiglieri**

#### **Premesso che**

- la "quota sanitaria" è la parte della retta per il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), finalizzata alla copertura delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per soggetti non autosufficienti, come disciplinato dalle normative nazionali e regionali in materia di assistenza sociosanitaria;
- tale quota non dovrebbe essere subordinata a criteri patrimoniali o reddituali, che invece attengono, eventualmente, alla determinazione della compartecipazione alla "quota sociale";
- le prestazioni sanitarie essenziali sono garantite dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) previsti dal DPCM 12 gennaio 2017;
- il diritto alla salute è sancito dall'Art. 32 della Costituzione e deve essere garantito senza interruzioni o ritardi ingiustificati.

#### **Considerato che**

- in Toscana, la valutazione per l'accesso alla quota sanitaria viene effettuata dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) sulla base della scala di isogravità e del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP), in raccordo con i servizi sociali territoriali.



### **Sottolineato che**

- due cittadine, Paola e Alessandra Laurenzi, tramite una lettera aperta inviata al Presidente della Regione Toscana, hanno denunciato l'impossibilità economica di continuare a sostenere le spese per la madre, 86enne, invalida al 100% e affetta da una grave forma di Alzheimer, attualmente ricoverata in una RSA del territorio lucchese con un costo mensile di oltre 3.600 euro;
- alla paziente è stato riconosciuto dalla UVM il massimo livello di isogravità (livello 5), con l'esplicita indicazione dell'impossibilità di assistenza a domicilio e la conseguente validazione del piano assistenziale permanente in struttura;
- nonostante ciò, la signora non ha ancora ottenuto l'accesso alla quota sanitaria, e la famiglia è stata informata che la posizione in graduatoria è peggiorata, scendendo dal 19° al 45° posto. Ciò dovuto a causa di presunti parametri patrimoniali (proprietà di un terzo di un immobile) e familiari (presenza di due figlie), fattori che, se confermati, risultano in contrasto con il principio della presa in carico sanitaria fondata esclusivamente sul bisogno clinico e assistenziale;
- il padre delle segnalanti, invalido al 100% e affetto da una patologia neurologica degenerativa, vive nella stessa abitazione e necessita di assistenza continua, rendendo la situazione familiare insostenibile sotto ogni profilo.

### **Evidenziato che**

- una recente sentenza del Tribunale di Lucca – sezione lavoro, pronunciata nel 2023 dalla giudice Alfredina Manfredini – ha riaffermato il principio, già riconosciuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui i malati di Alzheimer o affetti da demenza senile non sono tenuti al pagamento della retta per il ricovero in RSA o in strutture convenzionate, trattandosi di prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, integralmente a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- in particolare, il giudice ha accolto la richiesta degli eredi di un pensionato lucchese deceduto nel 2020, condannando in solido la RSA Villa Lory, la Regione Toscana e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest alla restituzione della somma complessiva di 24.830 euro, oltre interessi, a titolo di rette indebitamente versate per prestazioni riconducibili ai LEA;



- la perizia tecnica disposta dal tribunale ha confermato che il paziente era affetto da morbo di Alzheimer e necessitava di un'assistenza sanitaria continuativa, integrata e complessa, configurando quindi un quadro assistenziale che non può scindere le prestazioni sanitarie da quelle assistenziali, in quanto “prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria”.

**Ritenuto che**

- il caso in oggetto rappresenta una situazione che potrebbe coinvolgere numerose altre famiglie toscane, aggravando disuguaglianze e generando discriminazioni nell'accesso a un diritto costituzionalmente garantito, come quello alla salute.

**Tutto ciò visto e considerato**

**INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE**

- Se sia a conoscenza del caso segnalato e se intenda verificarne con urgenza i presupposti e le motivazioni del mancato accesso alla quota sanitaria;
- Se la Regione intende procedere a far prevalere il diritto alla salute su qualsiasi accordo di natura patrimoniale.

**Cons. Vittorio Fantozzi**

**Cons. Alessandro Capecchi**